

CIRCOLARE N. 29
20 DICEMBRE 2014

Comunicazioni “Black-list”: applicabili le vecchie regole per tutto l’anno 2014

© Copyright 2014 Acerbi & Associati®

L'Agenzia delle Entrate ha diramato nella serata di ieri, 19 dicembre 2014, un importante **Comunicato stampa** (riportato di seguito alla presente) con il quale ha chiarito che, **se i contribuenti completeranno l'invio delle comunicazioni "black list" relative ai residui mesi o trimestri del 2014 secondo le "vecchie" regole, tali comunicazioni saranno ritenute valide anche secondo le nuove modalità introdotte dal D.Lgs. 175/2014.**

Dal 13.12.2014, con il decreto semplificazioni, si rende obbligatoria la comunicazione polivalente solo per le "cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000" ed è stata cancellata la periodicità mensile e trimestrale, originariamente introdotta dal D.M. 30.03.2010, prevedendone la comunicazione annuale.

L'effetto di tale modifica, tuttavia, per espressa previsione normativa, decorre già dall'inizio del 2014 e, pertanto, investe la totalità delle operazioni effettuate nel corso dell'esercizio, le quali, però, sono già state per la maggior parte sottoposte a monitoraggio e, quindi, trasmesse secondo le previgenti regole, in vigore fino al 12 dicembre.

Infatti, imprese e professionisti hanno già presentato 10 delle 12 comunicazioni dovute per il 2014 (se mensili), ovvero 3 modelli su 4 (se trimestrali), sicché si ponevano due dubbi:

- in primo luogo, se nella comunicazione annuale "cumulativa" riferita al 2014 (dovuta in base alla novità normativa introdotta dal D.Lgs. n. 175/2014) dovessero essere nuovamente indicati i dati già inclusi nelle comunicazioni mensili o trimestrali presentate;
- in secondo luogo, ammettendo che alla domanda precedente si dovesse dare una risposta negativa, se fosse un comportamento utile quello di continuare a presentare i modelli di novembre e dicembre, ovvero del quarto trimestre, "come se niente fosse", in modo da potere evitare la presentazione della comunicazione annuale cumulativa.

Con il comunicato del 19 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate permette di affermare che un comportamento del genere potrebbe rivelarsi utile: si legge infatti che ***"per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità"***.

Si tratta di un'indicazione coerente con l'art. 6 comma 4 dello Statuto dei diritti del contribuente, ai sensi del quale al contribuente stesso non possono in ogni caso essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche.

Va quindi dato atto all'Agenzia delle Entrate di avere affermato un principio che si tradurrà in una vera semplificazione laddove (come precisato nel comunicato) si potrà evitare la comunicazione annuale se verranno completate le comunicazioni mensili o trimestrali residue del 2014 "secondo le regole previgenti".

Per comprendere l'importanza di questo inciso è sufficiente un semplice esempio: se l'impresa ha effettuato nel 2014 30 acquisti di merce da un fornitore localizzato in un paradiso fiscale, ciascuno dal controvalore di 400 euro, nelle comunicazioni mensili o

trimestrali non avrà mai inserito nulla, in quanto ciascuna delle fatture è sotto la soglia di 500 euro.

Con le nuove regole, invece, la stessa impresa dovrebbe comunicare tutti questi movimenti, in quanto l'importo cumulato eccede la nuova soglia di 10.000 euro.

Proprio il fatto di avere specificato che la comunicazione delle operazioni residue del 2014 "secondo le regole previgenti" assorbe l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale vale ad affermare che, nell'esempio, non vi sarebbe più alcun obbligo di comunicare nulla "a consuntivo", quando sarebbe stata lecita (anche se non rispondente ai principi di semplificazione a cui è ispirato il D.Lgs. 175/2014) anche un'interpretazione secondo la quale in questi casi la comunicazione annuale riepilogativa del 2014 avrebbe dovuto comprendere movimenti non comunicati in quanto al di sotto della soglia dei 500 euro, benché riferiti ad una controparte con la quale l'interscambio sua base annuale supera il limite di 10.000 euro.

In questo contesto, è opportuno/necessario un "ultimo sforzo" sul 2014, presentando quindi il modello di novembre entro il 31 dicembre 2014 (così come, naturalmente, i modelli di dicembre e del quarto trimestre entro il 2 febbraio 2015).

Si ricorda, che la comunicazione delle operazioni con Paesi Black list si effettua compilando il **quadro BL** del modello polivalente. Resta ancora da chiarire, tuttavia, se la nuova scadenza della Comunicazione black list annuale, ora non più disciplinata dal D.M. 30.03.2010, sarà fatta coincidere con quella dello spesometro o se si debba procedere già alla compilazione del modello con il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

COMUNICATO STAMPA

Comunicazione delle operazioni con Paesi black list

Dal 13 dicembre 2014, con il Decreto Semplificazioni (Dlgs n.175/2014), è stata introdotta una rilevante semplificazione dell'obbligo di comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

La comunicazione, infatti, deve essere effettuata a cadenza annuale, e non più mensile o trimestrale, per le operazioni di importo complessivo annuale superiore a 10 mila euro (prima il limite era di 500 euro).

Tuttavia, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità.

Roma, 19 dicembre 2014